

TI_GERICHTE 12.2020.57 vom 20. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.57

FR: TI_GERICHTE 12.2020.57 du 20 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2020.57 del 20 novembre 2020

Regeste

Provvedimento cautelare, divieto di concorrenza

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella presente procedura, considerati da una parte il possibile danno economico derivante all'istante cautelare dall'attività concorrenziale in questione e dall'altra la limitazione dell'attività professionale del convenuto sull'arco di un periodo rilevante, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l'appello sia le osservazioni (recte: risposta) dell'appellata sono tempestivi.

E. 2

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime.

E. 3

Con il gravame, l'appellante contesta sia la validità e l'estensione del divieto in questione, sia lo svolgimento di attività concorrenziale.

E. 4

Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può ricordare che, giusta l'art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L'adozione di un provvedimento cautelare è così subordinata all'esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l'esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell'istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l'urgenza e la proporzionalità. Nella fattispecie, il Pretore ha accertato l'adempimento di tutti questi presupposti da parte dell'istante,

accogliendo pertanto il provvedimento richiesto.

E. 5

Innanzitutto, il giudice di prime cure ha osservato che l'indennità spettante all'agente ai sensi dell'art. 418d cpv. 2 CO quale controprestazione per l'imposizione di un divieto di concorrenza è un diritto che non può essere soppresso, ma non una condizione di validità della clausola.

E. 6

L'appellante si oppone sostenendo che, non prevedendo la clausola in questione la remunerazione obbligatoria di cui all'art. 418d cpv. 2 CO, la medesima sarebbe esorbitante e inefficace.

E. 7

Posto che l'appellante si limita a contrapporre all'assunto pretorile una propria tesi di prima sede e che la censura è pertanto di dubbia ricevibilità, corrisponde al vero che la suddetta indennità è imperativamente imposta dalla legge nel caso in cui a un agente venga imposto un divieto di concorrenza, e che il contratto concluso fra le parti è silente a tal riguardo. L'appellante non evidenzia tuttavia elementi tali da imporre la nullità o l'inefficacia del divieto in questione. Innanzitutto si può osservare che di principio e salvo casi eccezionali, il giudice può interpretare e concretizzare una pattuizione in modo da permetterne il mantenimento, e che l'indennità ex art. 418d cpv. 2 CO, in caso di litigio, dev'essere da lui fissata in equità. Il rifiuto del mandante di concederla può certamente comportare la sua mora, o la decadenza del divieto. Ciononostante, ritenuto che la suddetta controprestazione è volta a compensare l'agente per il danno da lui subito a causa della proibizione di svolgere attività concorrenziale, il giudice potrebbe anche decidere, secondo le circostanze, di mantenerla al minimo, o in casi gravi addirittura di non accordarla, in particolare qualora il divieto di concorrenza non fosse stato rispettato (v. anche DTF 95 II 143 consid. II. 5b). Nel caso concreto, l'appellante neppure chiarisce se ne abbia preteso il pagamento prima dell'avvio della presente controversia, rispettivamente se e in quali termini l'appellata l'abbia rifiutato o sia caduta in mora. Quest'ultima del resto in prima sede non ha contestato il diritto all'indennità in quanto tale, ma ha piuttosto rilevato che essa non sarebbe dovuta a fronte della violazione del divieto da parte del convenuto (v. replica 22 gennaio 2019, p. 6, pto. G, replica e risposta alla riconvenzionale 16 settembre 2019, p. 7). Incomberà pertanto al giudice, nell'ambito della procedura di merito, decidere se e in che misura l'indennità sia dovuta, non prestando il suo agire in ambito cautelare il fianco a critica alcuna.

E. 8

Con l'appello, AP 1 sostiene altresì che il divieto di concorrenza, e finanche l'intero contratto, sarebbe nullo anche in quanto abusivo e contrario all'ordine giuridico ai sensi degli art. 20 cpv. 1 CO e 15 seg. della Legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (LCel), ciò che il Pretore avrebbe erroneamente trascurato. Difatti, i servizi offerti da AO 1 (descritti anche negli allegati di prima sede e nel contratto doc. A) includono quelli di importazione e stoccaggio, conservazione e analisi delle cellule staminali, attività imperativamente soggette ad autorizzazione, che la medesima non possiede né ha dimostrato di possedere (v. e-mail del 20 dicembre 2018 di Swissmedic di cui al doc. 2). Stante la sua attività illegale e non consentita, non vi sarebbero pertanto suoi legittimi interessi meritevoli di tutela.

E. 9

Quale premessa, si osserva che la LCell menzionata nel gravame riguarda le cellule staminali embrionali umane derivate da embrioni soprannumerari e utilizzate a scopi di ricerca, ambito del tutto estraneo alla presente fattispecie, che riguarda piuttosto il prelievo e la conservazione di cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale. In tale caso, l'art. 15d dell'Ordinanza sui trapianti prevede che chi intende preparare, consegnare, conservare, importare o esportare tessuti o cellule destinati a un trapianto autogeno (ovvero destinati unicamente al bambino donatore) deve preventivamente notificare queste attività all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). Ad ogni modo, la censura dell'appellante è irricevibile in quanto tardiva ai sensi dell'art. 317 CPC, oltre che inadatta a sovvertire il giudizio di primo grado. In prima sede il convenuto non ha mai rimproverato alla controparte di esercitare un'attività illegale, evidenziando piuttosto che la stessa, non disponendo di un'autorizzazione (doc. 2), non può fornire direttamente i suddetti servizi. La stessa AO 1 non ha mai dichiarato di occuparsi lei medesima del processo per la conservazione delle cellule staminali, incaricando piuttosto ditte terze (ciò che trapela dallo stesso contratto doc. A, p. 1).

E. 10

Il Pretore ha altresì osservato che per i professionisti nel settore delle professioni liberali (come gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri, i medici o i dentisti), che devono avere una formazione e delle qualifiche superiori e prestare attività intellettuale tecnica, la clausola di proibizione di concorrenza non può di regola trovare applicazione, essendo le loro capacità personali le sole determinanti nei rapporti con la clientela. Sennonché ciò non può valere nel caso concreto, poiché il convenuto, quale promotore, non può essere paragonato ai suddetti professionisti, né le sue capacità o la sua esperienza hanno giocato un ruolo determinante ed esclusivo nell'acquisire e indirizzare la clientela: egli difatti nell'ambito della sua attività presso AO 1 e della collaborazione con gli altri consulenti ha potuto prendere conoscenza dei nominativi dei professionisti e delle famiglie interessate al relativo servizio.

E. 11

Nella misura in cui l'appellante si limita a sostenere, opponendo una propria tesi al ragionamento pretorile, che la sua attività sarebbe assimilabile a quelle delle professioni liberali, poiché frutto di una collaborazione esterna e indipendente fondata su un rapporto di mandato (doc. A e 9) e poiché egli forniva consulenza su aspetti tecnici e disponeva di una formazione qualificata (tant'è che è divenuto capo area e addetto alla formazione dei consulenti), la censura è carente nella motivazione e non può essere seguita: l'appellante non illustra di quale formazione o di quali competenze tecniche disponesse, né in che misura esse sarebbero paragonabili a quelle dei professionisti summenzionati, ritenuto che il semplice e generico riferimento al contratto doc. A o a non meglio precisati testi è del tutto insufficiente. L'appellante ha ragione quando sottolinea che il doc. A (p. 1) menzionava i suoi contatti pregressi con degli studi medici (in particolare di ginecologia e pediatria, ma non solo). Una simile affermazione non basta ad ogni buon conto per comprendere l'estensione di tali conoscenze né tantomeno per ammettere che tutta la clientela con cui ha avuto a che fare nel corso del rapporto contrattuale in esame derivasse da sue conoscenze pregresse (come sostenuto nel gravame), essendo d'altronde verosimile che egli, dopo essere divenuto formatore e coordinatore di altri consulenti, abbia grazie a tale funzione ampliato la sua rete di contatti e le sue conoscenze quanto alla struttura e alle

collaborazioni di AO 1. Anche quando l'appellante sottolinea che la conoscenza di clientela occasionale/potenziale (come le mamme che a dire della controparte egli avrebbe contattato per indirizzarle verso ditte terze) non rientra nel campo di protezione dell'art. 340 cpv. 2 CO (che proteggerebbe solo i clienti di lunga data), la censura non è atta a sovvertire la decisione pretorile. Innanzitutto, nei casi in cui un genitore opti per il prelievo e la conservazione delle cellule staminali in occasione della nascita del proprio bambino, trattasi di una prestazione unica e puntuale, per cui la distinzione fra cliente occasionale o regolare perde di significato. Inoltre, la conoscenza di genitori interessati al servizio non è la sola che necessita tutela nella presente fattispecie. Piuttosto, rientra in considerazione tutta la rete di contatti di AO 1, compresi i dottori, gli studi medici e gli ospedali che possono indirizzare i futuri genitori verso i servizi offerti dalla società.

E. 12

Con riferimento alla modifica degli incarichi assunti dal convenuto presso l'attrice alla fine del 2016, il giudice di prime cure ha accertato che secondo quanto risulta dagli atti, da quel momento e sino alla conclusione del contratto egli non solo ha ricoperto il ruolo di capo area degli altri consulenti (per il _____), ma ha continuato altresì a svolgere l'attività di agente (promozione e offerta dei servizi proposti dalla mandante), incontrando clienti privati e medici fino a luglio/agosto 2018 (cfr. i testi _____ S _____, _____ P _____ e _____ B _____, consulenti presso AO 1, e i doc. F, H e Y). Il convenuto non può pertanto validamente sostenere che a fine 2016 il contratto come consulente del 2 settembre 2010 sia terminato per atti concludenti per diventare un nuovo contratto di lavoro come formatore, e che il divieto di concorrenza di cui al doc. A sia decaduto. È semmai verosimile che il contratto originale si sia ampliato, e meglio che all'attività iniziale si sia aggiunta anche quella di formatore e capo-area.

E. 13

Con l'impugnativa, l'appellante ribadisce il suo assunto secondo cui il contratto 2 settembre 2010 e la relativa clausola di divieto di concorrenza sarebbero decaduti a fine 2016, ritenuto che la controparte con la sua petizione del novembre 2018 si sarebbe pertanto tardivamente richiamata a tale clausola. I suoi rinvii al doc. 9 (attestante il suo nuovo ruolo di capo area) e alla disdetta doc. D (che non fa riferimento all'accordo del 2010) non possono però sovvertire il giudizio di primo grado. In primo luogo, il doc. 9 non dimostra che l'assunzione del ruolo di capo area abbia sostituito e fatto decadere tutti i precedenti incarichi e accordi (attestando unicamente una modifica dei suoi incarichi e delle relative modalità di retribuzione). Peraltro, da esso emerge che il convenuto voleva essere aggiornato dai consulenti a lui sottoposti sulla loro attività, ottenere informazioni sull'area di competenza di ciascuno e visitare insieme a loro i medici, gli ospedali e i genitori di quel territorio, ciò che attesta l'ampliamento delle sue conoscenze relative alla rete di contatti di AO 1 in virtù della sua nuova funzione. In secondo luogo, il doc. D non menziona alcun accordo specifico, non potendo dal medesimo desumersi alcunché. L'appellante rileva poi che solo la teste _____ S _____ ha dichiarato che egli, oltre alla funzione di capo area, svolgesse ancora l'attività di consulente/agente. Ciò non emergerebbe né dalle testimonianze di _____ P _____ e _____ B _____, né dai doc. F, H e Y (che attesterebbero piuttosto, a detta della controparte, l'offerta di servizi di F _____ ai clienti di AO 1, circostanza comunque contestata). L'osservazione è pertinente, ma siccome l'appellante non contesta il contenuto della testimonianza di _____ S _____ (che non è in contraddizione con le dichiarazioni

degli ulteriori testi), ciò basterebbe a fondare la verosimiglianza delle tesi dell'istante cautelare e a confermare il relativo accertamento pretorile. Del resto, non implicando la funzione di capo area, come già detto, soltanto la formazione dei consulenti, ma anche la loro gestione/coordinazione (comprese le visite congiunte a clienti e medici), se ne può dedurre un'attività di promozione e consulenza indiretta. Aggiungasi che lo stesso convenuto, nella sua duplice cautelare del 27 febbraio 2019 (p. 2-3), ha osservato che in alcune occasioni ha ancora svolto delle consulenze. Nell'e-mail 3 ottobre 2018 di cui al doc. J, _____ S _____ menziona la necessità di avere la lista dei medici seguiti dal convenuto. Inoltre, come rilevato con pertinenza dall'appellata, i doc. R, S, U e V dimostrano l'esistenza di contratti stipulati fra AO 1 e futuri genitori nel 2017-2018 ove AP 1 è indicato come consulente, e nell'e-mail del 29 ottobre 2017 di cui al doc. 9 il medesimo manifestava la sua intenzione di "moltiplicare i miei sforzi dando la mia disponibilità a coprire meglio la zona di _____ e _____ e nel contempo essere capo area del Nord...". La decisione pretorile deve dunque essere confermata sotto questo aspetto.

E. 14

Secondo quanto accertato dal giudice di prima sede, il divieto di concorrenza neppure è decaduto a causa della disdetta data dall'agente per un motivo giustificato imputabile alla controparte (art. 340c cpv. 2 CO). Innanzitutto, il convenuto non ha più riproposto tale argomentazione con le conclusioni scritte. Inoltre, essa appare comunque priva di fondamento: posto che la disdetta doc. D menziona il venir meno di un rapporto di stima e fiducia, il convenuto non ha apportato elementi che sostanzino la possibilità di addebito al datore di lavoro della situazione venutasi a creare. Anzi, il teste _____ B _____ ha riferito che secondo lui "i rapporti del signor AP 1 con la società fossero buoni".

E. 15

Con il gravame, l'appellante non oppone censure debitamente motivate e sostanziate che possano contrastare quanto appena riassunto. Egli in primis non contesta la mancata riproposizione della sua tesi nelle conclusioni scritte. In ogni caso, non può essere seguito quando osserva che la rottura dei rapporti non riguardasse il clima interno fra i collaboratori ma i suoi rapporti personali con l'amministratore unico di AO 1 (che gli avrebbe rivolto delle gravi affermazioni, come si evincerebbe dal tenore della disdetta, peraltro non contestata dalla controparte): tutto si ignora sul contenuto e la genesi di tali affermazioni, per cui non si può stabilire se esse fossero fondate, infondate o di una gravità tale da giustificare la disdetta.

E. 16

Anche laddove l'appellante sostiene, a supporto di una cessazione del divieto, che la controparte non avrebbe più interesse a mantenerlo (v. art. 340c cpv. 1 CO), poiché sembrerebbe che essa abbia licenziato tutti i suoi collaboratori nell'ottica di dismettere ogni attività, la censura è irricevibile per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). Trattasi di mere allegazioni di parte prive di qualsivoglia supporto fattuale.

E. 17

Quanto alla necessità di imporre al convenuto il divieto di concorrenza già in via cautelare, secondo gli accertamenti del giudice di prima sede l'istante ha sufficientemente reso verosimile l'esercizio di attività concorrenziale da parte di AP 1, anche grazie alle conoscenze acquisite presso di lei. A tal riguardo, è irrilevante che la medesima non possa svolgere direttamente le prestazioni da lei offerte, a differenza di altre società: determinante

è piuttosto che l'ex agente ha svolto per soggetti terzi (F_____ e G_____ , le quali operano nello stesso settore offrendo in sostanza le stesse prestazioni), le medesime attività in passato svolte per AO 1 (consulenze per l'offerta di servizi di stoccaggio di cellule staminali cordonali e test diagnostici legati alla gravidanza nonché formazione dei consulenti) nella medesima area geografica, e ciò anche presso clienti conosciuti durante l'attività svolta per l'istante cautelare. Infatti AP 1 non solo aveva già sottoscritto con F_____ srl, in data 30 luglio 2018, un “ contratto di prestazione di servizio di consulenza ” a “ famiglie/professionisti interessati ” “ al servizio di conservazione privata-famigliare delle cellule staminali del cordone ombelicale ”, diventando poi dal mese di ottobre 2018 formatore di consulenti per la stessa ditta (doc. rich. II). Giusta quanto emerso dagli atti, egli ha altresì contattato clienti di AO 1 offrendo loro lo stoccaggio delle cellule staminali cordonali per conto di F_____ (cfr. testi _____ S_____ e _____ P_____, doc. F, H-J). Tale attività è evidentemente suscettibile di creare un pregiudizio all'istante. È del resto più che verosimile che AP 1 stia ancora sfruttando le conoscenze acquisite presso di lei durante il rapporto contrattuale e le stia ancora facendo concorrenza, ciò che potrebbe aver causato e causare alla stessa un grave danno di perdita di clientela. Peraltro, nel contratto di agenzia il convenuto riconosceva espressamente che l'uso abusivo della conoscenza dei clienti dell'istante potesse causarle un danno notevole anche dopo la fine del contratto (v. doc. A). Aggiungasi che la società, dopo aver appreso le circostanze summenzionate, ha immediatamente reagito già l'11 settembre 2018, diffidando l'ex agente a interrompere la sua attività concorrenziale (doc. M).

E. 18

Secondo l'appellante per contro l'attività concorrenziale non sarebbe dimostrata. In particolare, non sarebbe dimostrato che egli abbia ricoperto la funzione di fornitore di servizi di consulenza in seno a F_____, né che egli abbia sollecitato clienti accertati di AO 1. Egli effettivamente collabora con F_____, ma non nei termini descritti dal primo giudice. Innanzitutto, il contratto 30 luglio 2018 non avrebbe mai avuto seguito, tant'è che quest'ultima società non ne era più in possesso, come si evincerebbe dalle e-mail 17 dicembre 2019 dell'appellante medesimo e 19 dicembre 2019 di _____ Z_____ (v. doc. II). L'unico contratto in vigore sarebbe quello del 1° ottobre 2018, da cui risulta che egli sin dall'inizio ha assunto il ruolo di formatore di consulenti. Del resto, le sue fatture a carico di F_____ partono unicamente dal settembre 2018 e fanno esclusivo riferimento al contratto di ottobre. L'appellante osserva pure che le presunte clienti da lui contattate, ovvero le signore _____ e _____, non sono mai state ascoltate a conferma delle testimonianze di _____ S_____ e di _____ P_____, vertenti su una conoscenza indiretta (“de relato”). Inoltre, AO 1 nemmeno avrebbe dimostrato quali suoi clienti sarebbero passati a una ditta terza e di aver subito un danno.

E. 19

Ricordato che nella presente procedura cautelare l'istante doveva unicamente rendere verosimile l'attività concorrenziale, e non dimostrarla con prova piena, l'appellante in vari punti non si confronta con la decisione pretorile: non contesta in particolare la tempestiva diffida di AO 1 contenuta nello scritto doc. M, né che essa e F_____ offrano gli stessi servizi, né si confronta con il contenuto dei doc. F e H-J. Aggiungasi che il medesimo, nel corso della causa, non ha assunto un comportamento particolarmente trasparente, arrivando

a negare, con la duplice cautelare 27 febbraio 2019, di collaborare con quest'ultima società (v. p. 4, 8-9). Indipendentemente dall'effettiva implementazione del contratto 30 luglio 2018, e posto che le due e-mail citate dall'appellante non portano la dimostrazione che lui pretende (limitandosi ad attestare che F _____ non aveva più una copia del contratto e che lo stesso è stato " sostituito ad Ottobre per cambiamento del mio ruolo e posizione "), tale contratto è stato sottoscritto ancor prima della fine di quello vigente con l'istante cautelare, ciò che depone chiaramente a sfavore del convenuto. Oltre alle testimonianze citate dal Pretore, anche i doc. F, H, I, J, K e Y attestano che AP 1, nel periodo agosto-ottobre 2018, promuoveva i servizi di F _____ presso i clienti di AO 1. Quanto al contratto 1° ottobre 2018, esso potrà se necessario essere meglio interpretato nell'ambito della procedura di merito. Lo stesso ad ogni modo menziona prestazioni di consulenza e stabilisce che oltre a una remunerazione fissa di € 1'500.- per l'attività di formazione, AP 1 avrebbe percepito una provvigione del 5% per ogni placenta raccolta e conservata, provvigioni che il medesimo sembra avere anche percepito, nella misura in cui le fatture di cui al doc. II superano regolarmente l'importo fisso mensile. A prescindere da ciò, un divieto di concorrenza può impedire al lavoratore non soltanto di svolgere in maniera indipendente o per terzi la medesima attività svolta in precedenza, ma anche lo svolgimento di qualsiasi attività presso un'azienda concorrente (come risulta stabilire la clausola qui in esame), qualora l'uso delle sue conoscenze pregresse possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole ai sensi dell'art. 340 cpv. 2 CO (DTF 4C.298/2001 del 12 febbraio 2002). A questo stadio della procedura risulta certamente verosimile che nell'ambito della collaborazione con la società concorrente F _____ (atta a promuoverne i servizi e ampliarne il giro d'affari), il convenuto possa aver sfruttato e continuare a sfruttare le conoscenze e i contatti acquisiti presso AO 1 a suo discapito e provocarle un considerevole danno (segnatamente quanto a perdita di clientela). Per contro, la dimostrazione e quantificazione di un concreto danno già concretizzatosi non è un presupposto per l'adozione del provvedimento cautelare in esame. Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica anche su questo punto e dev'essere confermato.

E. 20

Ritenuto che il convenuto ha contestato l'insufficiente limitazione del divieto di concorrenza quanto a oggetto e luogo, il Pretore ha osservato che per costante giurisprudenza e sulla base del principio " in favore negotii", l'insufficiente limitazione della clausola ex art. 340a CO non comporta di regola la sua nullità. Piuttosto, il giudice ha la facoltà di restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze. Costatato che la clausola qui in esame non è sufficientemente limitata quanto al luogo (poiché non è indicata precisamente l'area di competenza esclusiva dell'agente) e all'oggetto, il Pretore ha rilevato di possedere elementi sufficienti per operare una limitazione e applicare il divieto. In effetti, l'istruttoria ha evidenziato l'esercizio, da parte dell'ex agente, della stessa attività svolta in precedenza per la ex mandante (v. anche sopra, consid. 17) nella medesima area geografica. Detta area geografica è stata acclarata, ritenuto che _____ S _____ ha menzionato " Ticino, _____, _____ e relative province ", _____ P _____ " _____, _____ e _____ " e _____ B _____ " _____ e parte della provincia di _____ ".

E. 21

L'appellante contesta tale accertamento, ribadendo che il contratto è carente nell'indicazione geografica, non stabilendo la zona territoriale di sua competenza, e

osservando che nemmeno l'istruttoria ha chiarito la questione. Vi sarebbe difatti discrepanza fra i testi in merito all'area da lui gestita, ritenuto che Francesca P _____ ha parlato di _____, _____ e _____, ma riferendosi alle sue competenze quale capo area, che _____ S _____ ha invece menzionato il Canton Ticino e le province di _____ e _____ e che _____ B _____ non ha indicato alcuna zona. Non potendo il primo giudice colmare tale lacuna e supporre la correttezza delle aree indicate dalla società, la clausola sarebbe pertanto esorbitante a fronte dell'assente limitazione, inapplicabile e impossibile da adempiere, per cui non si potrebbe pretendere in buona fede il rispetto. Tuttalpiù, il divieto avrebbe potuto essere unicamente esteso al luogo di sede di AO 1.

E. 22

Il divieto di concorrenza qui in esame, pur non essendo sufficientemente concreto, si riferisce comunque all'area di competenza del convenuto (dunque accertabile tramite esame della sua concreta attività e a lui nota) e agli incarichi direttamente o indirettamente riconducibili al mansionario allegato al contratto, per cui una sua delimitazione è possibile ed esso non può certamente essere ritenuto illecito, contrario alle leggi o ai buoni costumi o abusivo ai sensi degli art. 19 cpv. 2 e 20 CO e dell'art. 27 cpv. 2 CC. Quanto all'area di competenza dell'appellante, quest'ultimo non contesta che comprendesse le zone menzionate dal primo giudice, né si intravedono nelle testimonianze la discordanza o la contraddittorietà da lui pretese: i testi hanno riferito in parte sull'ampiezza dell'area da lui coordinata quale capo area (Nord Italia, o più precisamente _____, _____ e _____, v. testi _____ S _____ e _____ P _____), in parte sulla loro zona di competenza (v. la testimonianza di _____ B _____, secondo cui la zona a lui assegnata, ovvero “_____ e parte della provincia di _____”, faceva parte dell'area del convenuto), e in parte su quella ove AP 1 svolgeva ancora direttamente il ruolo di agente. _____ S _____ ha citato il Canton Ticino e le province di _____ e _____. I doc. R, S, U e V ad esempio, ovvero alcuni dei contratti stipulati fra AO 1 e i futuri genitori e indicanti il nominativo del convenuto quale consulente, attestano la sua attività nelle province di _____, _____ (_____), _____ (_____) e _____ (_____). Ricordato del resto che, come già rilevato dal Pretore, il convenuto ha conosciuto i clienti di AO 1 non solamente tramite la sua consulenza personale, ma anche tramite i collaboratori che sovrintendeva (v. anche sopra, consid. 13), le zone comprese nel dispositivo pretorile (Ticino e province di _____, _____, _____ e _____) corrispondono certamente a quelle di competenza dell'ex agente, e meglio in ciascuna di esse egli ha verosimilmente anche svolto della consulenza diretta. Le censure appellatorie non sovvertono pertanto la decisione di primo grado. Per il resto, la delimitazione del divieto quanto a oggetto non è affrontata nel gravame se non con riferimento a quanto già detto sopra ai consid. 18 e 19 (ai quali si rinvia), mentre la questione attinente al limite temporale della clausola (3 anni secondo quanto previsto dal contratto e deciso in via cautelare dal Pretore) non è stata affrontata dal convenuto né in prima sede né in secondo grado, per cui essa non viene qui esaminata.

E. 23

Nemmeno può scalfire l'impugnato giudizio il laconico e generico riferimento dell'appellante a un suo presunto errore ai sensi dell'art.

E. 24

Il giudice di primo grado ha infine osservato che il divieto imposto al convenuto è proporzionato, poiché limita la sua attività alla circoscritta area geografica comprendente tre (recte : quattro) province _____ su 12 più il Ticino, lasciandogli la possibilità di lavorare ad esempio nel resto della _____, in _____ e nella _____, che pure risultano essere state zone di sua competenza presso AO 1.

E. 25

L'appellante invece, dopo avere osservato che le misure cautelari che possono inficiare gravemente la condizione giuridica e finanziaria del dipendente possono essere ammesse solamente in maniera molto restrittiva, sostiene che il divieto sarebbe sproporzionato, limiterebbe eccessivamente la sua attività e potrebbe nuocere al suo avvenire economico. Più precisamente, egli non potrebbe spostarsi in altre province o nelle regioni indicate dal Pretore, poiché esse sono già di competenza di altri consulenti, ritenuta pure la difficoltà di spostarsi in luoghi distanti dalla propria residenza.

E. 26

L'impossibilità per l'appellante di lavorare nelle zone non interessate dal divieto non risulta essere stata sollevata in prima sede (al contrario, nella duplice cautelare 27 febbraio 2019, a p. 11, egli osservava di non correre il rischio di rimanere privo di retribuzione), ciò che rende la censura tardiva e irricevibile, oltre che inadatta a sovvertire la decisione impugnata, giacché egli non fornisce riscontri oggettivi a tal riguardo. D'altronde, il contratto 1° ottobre 2018 con F_____ non restringe il suo campo a singole zone, ma si riferisce all'intero territorio nazionale italiano (art. 1). Per quanto risulta dagli atti, nulla impedisce dunque a AP 1 di occuparsi di formazione e consulenza, per F_____ o per altre aziende, nelle rimanenti province lombarde, o nelle regioni vicine. Per il resto, l'appellante non formula ulteriori contestazioni riguardanti la proporzionalità, rispettivamente l'eventuale possibilità di stabilire un divieto meno invasivo.

E. 27

Ne consegue che il divieto cautelare così come sancito e delimitato dal primo giudice può essere confermato.

E. 28

L'ultima censura dell'appellante riguarda la quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede. Egli sottolinea la carente motivazione della decisione pretorile, che non spiega su quali basi e calcoli sia avvenuto il computo di spese e ripetibili.

E. 29

In linea di principio, la decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere motivata. In particolare, quando esiste una tariffa o una norma legale che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve unicamente motivare la sua decisione se non si attiene a tali limiti, se degli elementi straordinari sono invocati dalla parte interessata o ancora qualora (per quanto riguarda le ripetibili) il giudice si scosti dalla nota d'onorario prodotta e conceda un importo inferiore o superiore a quelli abituali (IICCA del 13 maggio 2020, inc. 12.2019.197; DTF 139 V 496, consid. 5.1). Per consolidata giurisprudenza, chi censura la quantificazione delle ripetibili ha l'onere di cifrare l'importo che a suo dire sarebbe congruo. Il fatto di ritenere sproporzionata o non conforme alle tariffe applicabili la somma attribuita in prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non può bastare

(IICCA del 16 ottobre 2017, inc. 12.2017.164/165).

E. 30

Nel caso concreto, l'appellante limita la sua censura alla questione della carente motivazione ma non postula che l'incarto sia ritornato al primo giudice per un nuovo giudizio. Egli inoltre non indica quale sarebbe, a suo modo di vedere, il valore litigioso della presente procedura, né spiega perché gli importi assegnati sarebbero eccessivi, bensì chiede che gli stessi, così come quantificati in prima sede, siano caricati sulla controparte. Ad ogni modo, per quanto riguarda le spese processuali della procedura cautelare, che secondo l'art. 10 LTG possono oscillare tra fr. 100.- e fr. 20'000.-, il Pretore è rimasto ampiamente nei suddetti limiti nel fissare un importo pari a fr. 2'500.-. Per quanto riguarda le ripetibili, esse sono di regola determinate sulla base delle tariffe di cui all'art. 11 RTar a dipendenza del valore litigioso. Pur non prendendo come riferimento il valore della causa di merito (indicato dall'attore in € 76'000.- circa, a cui si sono aggiunte le pretese riconvenzionali del convenuto), il valore della presente procedura cautelare può ammontare ad almeno fr. 30'000.-, considerando il concreto divieto di concorrenza ordinato dal Pretore per una durata effettiva di 16 mesi, la remunerazione mensile ricevuta dal convenuto per la sua collaborazione con F_____ (spesso superiore agli € 2'000.- mensili), nonché il potenziale danno economico per AO 1, che per ogni cliente sottratto può perdere svariate migliaia di Euro (ad esempio € 2'500.- secondo quanto pattuito nel contratto doc. T). Pertanto, l'importo di fr. 5'000.- (comprensivo di spese e IVA) non risulta certamente eccedere i limiti di cui all'art. 11 RTar. Volendo piuttosto quantificare le ripetibili secondo il criterio del dispendio orario (art. 12 RTar), l'importo di fr. 5'000.- corrisponderebbe a un massimo di 18 ore di lavoro, ciò che sicuramente non è eccessivo se si considerano il doppio scambio di scritti delle parti e le loro conclusioni, le numerose tematiche sollevate, la copiosa documentazione agli atti e l'audizione dei testi. La decisione pretorile può essere pertanto confermata anche su questo punto.

E. 31

Ne consegue che l'appello dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, e le ripetibili sulla base dell'art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio, tenuto altresì conto delle spese e dell'IVA.

E. 32

Le decisioni in materia cautelare emesse prima o durante una procedura di merito sono di principio decisioni incidentali ai sensi dell'art. 93 LTF (STF 4A_340/2018 del 10 settembre 2018, consid. 1.1.1). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide:
I. L'appello 14 maggio 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellata fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede. III. Notificazione: - ;
- . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.